

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 dicembre 2006, n. 0406/Pres.

L.R. 18/2003, art. 2 – L.R. 4/2005 art. 42 – Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura, a favore del comparto industriale, per iniziative finalizzate alla riattivazione di impianti idroelettrici.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le misure di aiuto, i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi previsti all'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) per la realizzazione di investimenti diretti alla riattivazione di impianti idroelettrici situati sul territorio regionale che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua.

2. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 43, comma 4, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) e della delega di funzioni amministrative alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, di seguito denominate Camere di commercio, prevista dall'articolo 42, comma 1, lettera j) della legge regionale 4/2005.

Art. 2
(Richiamo alla disciplina dell'Unione Europea)

1. Gli incentivi sono concessi in osservanza delle disposizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (<<de minimis>>), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.⁽¹⁾

2. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 l'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> accordato alle imprese non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.⁽²⁾

3. (ABROGATO).⁽³⁾

4. Per la riattivazione di impianti idroelettrici si fa riferimento alla Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee serie C37 del 3 febbraio 2001, ed al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

-
- (1) Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 29/6/2007, n. 204/Pres. (B.U.R. 11/7/2007, n. 28).
- (2) Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 29/6/2007, n. 204/Pres. (B.U.R. 11/7/2007, n. 28).
- (3) Comma abrogato da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 29/6/2007, n. 204/Pres. (B.U.R. 11/7/2007, n. 28).

Art. 3

(Definizione di riattivazione di impianto idroelettrico)

1. Ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005 (Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) per riattivazione s'intende la messa in servizio di un impianto dismesso da oltre cinque anni, come risultante:

- a) dalla documentazione presentata all'Ufficio tecnico di finanza relativa alla chiusura dell'officina elettrica o alla dichiarazione di produzione nulla per cinque anni consecutivi;
- b) dalla dismissione effettuata ai sensi dell'articolo 1 quinquies, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delege al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità).

Art. 4

(Soggetti beneficiari)

1. Beneficiano degli incentivi previsti dal presente regolamento le imprese industriali, anche di tipo consortile o cooperativo, che hanno sede operativa nel territorio regionale, che svolgono attività estrattiva, di trasformazione o produzione di beni e delle costruzioni, secondo la classificazione ATECO 2002 sezioni C, D, E ed F.

2. Nel caso in cui i soggetti beneficiari svolgano attività mista è ammissibile la concessione di incentivi per spese attinenti ad iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all'esercizio delle attività specificate al comma 1.

3. Le microimprese, piccole e medie imprese industriali, di seguito denominate PMI, devono rientrare nei parametri dimensionali previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres.

Art. 5
(Soggetti esclusi)

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti <<de minimis>> i settori e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato A.⁽¹⁾

1 bis. L'allegato A è aggiornato per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con particolare riferimento all'individuazione dei codici ATECO relativi ai settori di attività esclusi, con decreto del Direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.⁽²⁾

(1) Comma sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 29/6/2007, n. 204/Pres. (B.U.R. 11/7/2007, n. 28).

(2) Comma aggiunto da art. 3, c. 2, DPRReg. 29/6/2007, n. 204/Pres. (B.U.R. 11/7/2007, n. 28).

Art. 6
(Iniziative finanziabili)

1. Sono finanziabili le iniziative destinate alla riattivazione, come definita all'articolo 3, di impianti idroelettrici situati nel territorio regionale, che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua, in funzione dei rilasci d'acqua volti a garantire il livello di deflusso minimo vitale negli alvei sottesi.

Art. 7
(Spese ammissibili)

1. Nei limiti previsti dall'articolo 9 sono ammissibili a contributo le spese concernenti:

- a) la realizzazione degli impianti tecnici destinati alla riattivazione;
- b) l'acquisto di attrezzature e apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche;
- c) la realizzazione di opere edili strettamente connesse e dimensionate agli impianti, comprese quelle sugli argini;
- d) la progettazione, la direzione dei lavori ed i collaudi previsti dalla normativa vigente per la parte afferente le opere e gli impianti di cui al presente comma, nel limite del 15% del costo complessivo dell'impianto;
- e) l'attività di certificazione di cui all'articolo 21, comma 8.

Art. 8
(Spese non ammissibili)

1. Non sono ammissibili a contributo, in particolare, le spese concernenti:

- a) i lavori di ordinaria manutenzione;
- b) le parcelle per consulenze legali, le parcelle notarili, le spese per consulenza tecnica o finanziaria, le spese per contabilità o revisione contabile, fatte salve le spese per l'attività di certificazione di cui all'articolo 21, comma 8;
- c) le garanzie bancarie fornite da una banca o da altri istituti finanziari;
- d) i contratti di leasing: si intendono tutte le spese sostenute tramite leasing;
- e) le scorte;
- f) i beni ed i materiali usati;
- g) le imposte e tasse;
- h) l'acquisto di materiali di consumo e utensileria;
- i) l'ammortamento di immobili, impianti o attrezzature.

Art. 9

(Calcolo del sovraccosto)

1. Sono ammissibili a contributo le spese di investimento indicate all'articolo 7, nei limiti del sovraccosto sostenuto dall'impresa per la riattivazione dell'impianto idroelettrico.

2. Per sovraccosto si intende la differenza tra l'investimento complessivo per la riattivazione dell'impianto idroelettrico ed il costo preventivato di un analogo impianto alimentato con fonti tradizionali avente la stessa capacità in termini di produzione effettiva di energia.

3. Il sovraccosto è calcolato al netto dei vantaggi apportati dai risparmi di spesa ottenibili nei primi cinque anni di vita dell'impianto oggetto di contributo; per il calcolo del sovraccosto è utilizzata un'apposita tabella allegata allo schema di domanda.

4. Il costo dell'investimento che utilizza fonti di tipo tradizionale deve desumersi da un preventivo.

5. Il calcolo di cui al comma 3 ed il preventivo di cui al comma 4 sono redatti in forma asseverata da un tecnico iscritto all'albo dell'ordine o collegio professionale competente.

Art. 10

(Intensità dell'incentivo)

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2, l'intensità massima dell'incentivo è pari al 40 per cento della spesa ammissibile.

2. Viene concessa una maggiorazione percentuale rispetto alla misura indicata al comma 1, pari a 10 punti per le piccole e medie imprese; per le grandi imprese situate in zone coperte dalla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato che istituisce la Comunità Europea, la maggiorazione è pari a 5 punti.

3. Fermi restando i limiti di cui ai commi 1 e 2, la determinazione della soglia da applicarsi è disposta nell'ambito delle direttive previste dall'articolo 43, comma 2, della legge regionale 4/2005.

Art. 11
(Criteri di priorità)

1. La valutazione delle domande è effettuata dalle Camere di commercio, dando priorità alle domande che evidenzino il rapporto più alto tra la potenza nominale dell'impianto espressa in Kw e l'importo complessivo dell'investimento. In caso di parità, è preso in considerazione l'ordine di presentazione delle domande, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3.

Art. 12
(Divieto di cumulo)

1. Gli incentivi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 13
(Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione di incentivi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, e resa dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

Art. 14
(Presentazione delle domande)

1. Le domande per accedere agli incentivi sono presentate alle Camere di commercio dal 1° gennaio al 31 gennaio di ogni anno. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per le Camere di commercio è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

2. Le domande per accedere agli incentivi possono essere integrate o modificate entro il termine previsto nella nota informativa di cui all'articolo 17, comma 2.

3. La data di presentazione delle domande è determinata:

- a) dal timbro datario apposto dalla struttura competente, nel caso di consegna diretta o di spedizione postale ordinaria;

- b) dalla data di spedizione, nel caso di spedizione tramite lettera raccomandata o tramite mezzi telematici.

4. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine per la presentazione fa fede la data di spedizione indicata nel timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'Ufficio competente entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

Art. 15

(Avvio dell'iniziativa)

1. Gli interessati presentano le domande per accedere agli incentivi prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono, pena l'inammissibilità a contributo. Per avvio dell'iniziativa si intende:

- a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;
- b) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), la data di inizio dei lavori specificata nella denuncia di inizio attività o nella comunicazione di inizio lavori ovvero, nel caso di lavori che non necessitino di atti autorizzativi, la data della prima fattura.

Art. 16

(Schema di domanda)

1. Le domande per accedere agli incentivi sono redatte secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e disponibile sul sito internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it/industria/industria.htm e su quello delle Camere di commercio.

2. Le domande per accedere agli incentivi sono corredate:

- a) dalla documentazione indicata negli schemi di cui al comma 1;
- b) da una dichiarazione con la quale l'impresa richiedente si impegna ad osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e degli eventuali accordi integrativi;
- c) da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed attestante, in particolare:
 - 1) che l'impresa è in attività;
 - 2) che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- 3) in termini sintetici, qualsiasi altro aiuto <<de minimis>> ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso;
- 4) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 12;
- 5) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 13;
- 6) il rispetto del divieto generale di contribuzione previsto dal comma 6 dell'articolo 19;
- 7) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.⁽¹⁾

(1) Comma sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 29/6/2007, n. 204/Pres. (B.U.R. 11/7/2007, n. 28).

Art. 17

(Informazioni sul procedimento)

1. Il responsabile del procedimento comunica al soggetto richiedente l'incentivo:
- a) l'Ufficio competente presso il quale si può prendere visione degli atti o trarne copia;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'istruttoria;
 - d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
 - e) il termine entro il quale modificare o integrare la domanda per accedere all'incentivo;
 - f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione, per l'erogazione dell'incentivo nonché il termine relativo al controllo preventivo di ragioneria sui provvedimenti di concessione ed erogazione;
 - g) gli obblighi del beneficiario;
 - h) i casi di annullamento o revoca dell'incentivo previsti dall'articolo 23.

2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il responsabile del procedimento predispose apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda, sul sito internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it/industria/industria.htm e su quello delle Camere di commercio. Nella domanda per accedere all'incentivo il soggetto interessato dichiara di aver preso visione del contenuto della nota informativa.

Art. 18

(Istruttoria)

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Per l'istruttoria delle domande di incentivo e per le variazioni di progetto intervenute dopo la concessione dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, le Camere di commercio possono avvalersi del parere di un esperto indipendente.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

4. Qualora la domanda per accedere agli incentivi pervenga oltre il termine finale previsto dall'articolo 14, comma 1, la stessa è istruita unitamente a quelle pervenute entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

5. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente.

6. Il responsabile del procedimento comunica tempestivamente al richiedente l'archiviazione d'ufficio.

Art. 19

(Formazione della graduatoria e concessione degli incentivi)

1. Gli incentivi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Le Camere di commercio approvano la graduatoria delle iniziative ammesse a contributo sulla base dei criteri previsti all'articolo 11 ed effettuano il conseguente riparto dei fondi disponibili entro il termine di centoventi giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di incentivo.

3. Gli incentivi sono concessi contestualmente all'approvazione della graduatoria, tenuto conto delle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge regionale 4/2005 ed avuto riguardo ai limiti di disponibilità del Fondo per gli incentivi alle imprese, previsto dall'articolo 44 della legge medesima.

3 bis. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 2, comma 2, la concessione è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.⁽¹⁾

4. Gli incentivi sono concessi secondo l'ordine di graduatoria fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Le Camere di commercio procedono allo scorrimento della graduatoria qualora nel corso dell'anno vi siano ulteriori risorse finanziarie

disponibili, derivanti dalla revoca di incentivi o dall'impinguamento del Fondo di cui al comma 3.

5. Le Camere di commercio comunicano tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione ed il nominativo del responsabile dell'istruttoria.

6. Limitatamente ai casi di compravendita di beni immobili, non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

7. La concessione degli incentivi è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia.

8. Le Camere di commercio, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunicano tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

9. Le Camere di commercio comunicano tempestivamente agli istanti la non concedibilità dell'incentivo nei casi di esaurimento delle risorse finanziarie.

(1) Comma aggiunto da art. 5, c. 1, DPR n. 29/6/2007, n. 204/Pres. (B.U.R. 11/7/2007, n. 28).

Art. 20

(Variazioni di progetto e di spesa)

1. Fatto salvo il rispetto del termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, i beneficiari degli incentivi, prima di procedere ad eventuali variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo, chiedono la relativa autorizzazione alle Camere di commercio, entro i limiti di spesa ammessa.

2. Le variazioni di progetto, intervenute dopo la concessione del contributo, sono ammesse laddove non vengono modificati gli obiettivi finali, ovvero questi ultimi risultino essere ulteriormente migliorati e si provvede all'eventuale conferma del contributo senza riconoscimento delle eventuali maggiori spese.

3. Eventuali variazioni in diminuzione del costo complessivo sostenuto rispetto alla spesa ammessa comportano una conseguente proporzionale riduzione del contributo.

Art. 21

(Rendicontazione delle spese)

1. I soggetti beneficiari presentano idonea documentazione, secondo i termini e le modalità indicati nella comunicazione di concessione.

2. La documentazione giustificativa delle spese sostenute ed il pagamento delle medesime, ivi compresi gli anticipi, devono essere di data successiva a quella di presentazione della domanda.

3. Le spese ammissibili si intendono al netto di imposte.

4. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di diciotto mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di proroga del termine, per una durata massima di dodici mesi, ed a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

6. Gli incentivi per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui al titolo VI della legge regionale 52/1991 sono erogati a seguito della presentazione della seguente documentazione:

- a) nel caso di lavori soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, copia della dichiarazione trasmessa al Comune e sottoscritta dal direttore dei lavori che certifichi, sotto la propria responsabilità, la conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, della legge regionale 52/1991;
- b) nel caso di lavori soggetti a denuncia di inizio attività, copia del certificato di collaudo finale emesso dal progettista abilitato e trasmesso al Comune, che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato, ai sensi dell'articolo 80, comma 4, della legge regionale 52/1991.

7. In deroga al comma 2, sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda, in relazione agli interventi di cui al comma 6, per la progettazione e le altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento.

8. I soggetti beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione secondo le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

Art. 22

(Erogazione dei contributi)

1. I contributi vengono erogati in un'unica soluzione su presentazione della documentazione indicata all'articolo 21.

2. Gli incentivi sono erogati entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione, tenuto conto delle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge regionale 4/2005 ed avuto riguardo ai limiti di disponibilità del Fondo per gli incentivi alle imprese previsto dall'articolo 44 della legge medesima.

3. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata nella misura massima del 50 per cento dell'importo concesso, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000. Per le modalità di presentazione della fideiussione si applica l'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie).

4. La richiesta di erogazione in via anticipata è presentata alla Camera di commercio entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.

Art. 23

(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione)

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

- a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore a quella di presentazione della domanda ad eccezione di quelle di cui all'articolo 21, comma 7;
- b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente;
- c) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- d) sia accertata l'assenza della conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto, ai sensi dell'articolo 21, comma 6;
- e) sia accertata la difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 20, comma 1.

3. Le Camere di commercio comunicano tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Gli incentivi sono restituiti secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 24

(Termini per la conclusione del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento, mediante la nota informativa prevista all'articolo 17, comma 2, comunica al soggetto interessato i termini massimi:

- a) per la formazione della graduatoria e la concessione dell'incentivo;
- b) per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione;
- c) per l'erogazione dell'incentivo.

2. Il termine per la concessione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta ovvero in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo da parte delle Camere di commercio.

3. Il termine per l'erogazione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

4. I termini per la concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000.

5. Il termine relativo al controllo preventivo di ragioneria sui provvedimenti di concessione ed erogazione non è computato ai fini del decorso dei termini per l'adozione degli atti medesimi.

6. Per i procedimenti di modifica, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati si applica il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 25

(Vincolo di destinazione industriale)

1. I soggetti beneficiari dei contributi hanno l'obbligo di mantenere la destinazione industriale dei beni oggetto di contributo per la durata di cinque anni a partire dalla data del relativo provvedimento di erogazione.

2. I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di inviare alle Camere di commercio entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi e secondo le modalità previste dall'articolo 45 della legge regionale 7/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione industriale, nonché la quantità di energia prodotta nell'anno precedente, possibilmente distinta per ogni singolo mese. In caso di inosservanza le Camere di commercio possono procedere ad ispezioni e controlli.

Art. 26

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari degli incentivi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e quelli specifici previsti dal presente regolamento.

2. Gli obblighi dei beneficiari sono indicati nella nota informativa di cui all'articolo 17, comma 2.

Art. 27
(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 le Camere di commercio effettuano presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi.

2. Le Camere di commercio hanno facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l'esibizione dei documenti originali relativi all'erogazione degli incentivi.

Art. 28
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 29
(Rinvio dinamico)

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 30
(Norme transitorie e finali)

1. I procedimenti in corso al 31 dicembre 2005 sono di competenza della Regione; ad essi si applica la disciplina previgente.

2. Per il primo anno di applicazione le domande sono presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 31
(Abrogazioni)

1. È abrogato il regolamento emanato con DPGR 20 maggio 1999, n. 0164/Pres.

Art. 32
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A (Riferito all'art. 5, c. 1)⁽¹⁾

Regime di aiuto de minimis. Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:
 - a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
 - b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - c) aiuti condizionali all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - d) aiuti alle imprese in difficoltà.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:
 - a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
 - c) nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:
 - a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

(1) Allegato sostituito da art. 6, c. 1, DPRReg. 29/6/2007, n. 204/Pres. (B.U.R. 11/7/2007, n. 28).